

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 27/09/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34005-quattordicesima-sulle-pensioni>

Autore: Vita Ettore

Quattordicesima sulle pensioni

Richieste di recupero dell'INPS dopo tre anni

Quattordicesima sulle pensioni.

Richieste di recupero dell'INPS dopo tre anni.

Sommario: *premessa; il tesoretto; la natura del bonus detto quattordicesima; contenuti della norma; il pasticcio dell'INPS; le responsabilità; responsabilità specifica dell'INPS; recuperabilità delle somme pagate indebitamente.*

❖ **Premessa**

Questo intervento si propone di fare un poco di chiarezza sulla nascita e la natura della quattordicesima, sul pasticcio dell'INPS e il recupero delle somme non dovute sulla quattordicesima del 2009.

❖ **Il tesoretto**

Si racconta che una volta un uomo quando si licenziò per andare in pensione si trovò improvvisamente col piccolo tesoretto del TFR. Per il poveruomo questi soldi costituivano un vero impiccio, non sapeva come gestirli, come spenderli. Gli procuravano ansia. Decise allora di fare una bella festa e con tanti fuochi d'artificio. Così rese indimenticabile quel giorno.

Correva l'anno 2007 ed anche il governo Prodi si trovò con un piccolo tesoretto.

L'Italia aveva un enorme cumulo di debiti, per il quale oggi paghiamo miliardi di euro di interessi. C'era il grave problema della competitività delle nostre imprese nel mondo globalizzato con il connesso problema della super tassazione previdenziale e fiscale. C'era il problema della previdenza per l'oggi e per il domani: squilibrio tra numero di pensionati e numero di lavoratori, necessità di integrare le pensioni dei nostri figli con forme di assicurazione a capitalizzazione. C'era il problema dell'ammodernamento delle infrastrutture e dell'energia e dello sviluppo e della ricerca e della pubblica amministrazione ...

Troppi problemi e tutti grossi e gravi. Come utilizzare al meglio il tesoretto? Si versarono fiumi di inchiostro, animarono i salotti delle tante trasmissioni televisive. Chi voleva restituire il malloppo ai contribuenti per abbassare il livello delle tasse, chi aggredire il debito, chi ... Era difficile prendere una decisione condivisa che avesse effetti visibili.

❖ **La natura del bonus detto quattordicesima**

Alla fine si decise di dare un bonus (detto quattordicesima) ai pensionati più bisognosi, sia per una "meritoria" redistribuzione del reddito, sia per "alimentare i consumi" e "dare fiato all'economia".

Per rendere più visibile l'operazione ed anche più spendibile a fini elettorali, si decise di erogare le somme stanziare su un unico rateo di pensione e non di spalmarle sull'importo mensile. Nacque così la cosiddetta quattordicesima! Anche il nome era subliminale perché evocava situazioni di benessere di particolari categorie di lavoratori.

Per amore di novità (in vero si disse per evitare una distribuzione a pioggia) il beneficio fu legato a un **criterio ibrido**, cioè sia agli anni di contribuzione, sia al reddito, sia ad una età anagrafica minima, seguendo così una strada nuova rispetto ai criteri alla base del trattamento minimo e delle maggiorazioni sociali. Insomma una nuova figura di sostegno del tutto estemporanea, di incerta natura (previdenziale o assistenziale?) che non s'inserisce in modo organico e coordinato nella normativa esistente, anzi contribuisce a rendere ancora più farraginoso e, per tanti aspetti, iniquo il sistema.

❖ **Contenuti della norma**

I principali contenuti della norma, di cui all'art. 5 della legge 127/2007¹, sono:

- **Il titolare di pensione diretta o ai superstiti** deve possedere un'età pari o superiore a **64 anni**. Sono esclusi gli assegni sociali/pensioni sociali, i trattamenti di invalidità civile, gli assegni sociali e le pensioni di inabilità dei soggetti che, pur bisognosi non

1 Art. 5. Legge 127/2007

hanno compiuto i 64 anni di età. In pratica il bonus spetta sulla pensione di vecchiaia/anzianità, sull'assegno di invalidità, sulle pensioni di inabilità e sulle pensioni ai superstiti;

- il soggetto non deve possedere un **reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso**² superiore a una volta e

A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

² Già nel 2009 la legge 14/2009, all'art. 35, commi 8 e 9 stabiliva che:

8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

Nell'anno successivo, il legislatore interveniva nuovamente, anche per superare alcuni problemi emersi in fase applicativa.

La legge 112/2010, all'art. 13 comma 6 recita:

All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo";

b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni."

mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui il reddito personale sia di poco superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva sarà calcolata secondo la seguente formula: $\text{somma aggiuntiva} = \text{reddito anno di riferimento} + \text{somma aggiuntiva relativa alla propria fascia di contribuzione} - \text{reddito posseduto}$. Ad esempio, per determinare la quattordicesima del 2012, posto che il pensionato abbia un reddito di 9.500 euro, con un'anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 130,35 euro complessivi (9.370,34 previsto per il 2012 + 262,00 - 8.600,00 euro).

Lo strabismo legislativo, assolutamente irrazionale, è nell'aver preso in considerazione solo il reddito personale e non anche quello del coniuge, in contrasto con la normativa presistente. Quindi il bonus è elargito anche a chi ha un coniuge con un reddito alto, venendo meno allo scopo dichiarato di aiutare i più bisognosi sia pure in rapporto all'anzianità contributiva. Ad esempio se Margherita possiede come solo reddito una pensione di 600 euro mensili, pur avendo un marito con un reddito di milioni di euro, avrà diritto al bonus.

La signora Veronica che possiede una pensione diretta integrata al minimo e una pensione di reversibilità pure integrata, non ha diritto al bonus;

- Nel reddito **non si considera il reddito della casa di abitazione**, le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti;

- Il bonus (quattordicesima) **è graduato in base all'anzianità contributiva**.

Se pensionato da lavoro dipendente:

- fino a 15 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari a 262 euro;

- da 15 a 25 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari a 327 euro;
- se l'anzianità contributiva è superiore a 25 anni la somma aggiuntiva è pari a 392 euro.

Se pensionato da lavoro autonomo:

- fino a 18 anni di anzianità contributiva la somma aggiuntiva è pari a 262 euro;
- da 18 a 28 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari a 327 euro;
- se l'anzianità contributiva è superiore a 28 anni la somma aggiuntiva è pari a 392 euro.

Per le pensioni ai superstiti, l'anzianità contributiva subisce un abbattimento del 40%.

Per il **calcolo degli anni** di contributi si tiene conto di qualsiasi tipo di contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto). Non è presa in considerazione la contribuzione estera, anche dei paesi Della Comunità Europea o convenzionati.

Tutto questo mi sembra un ulteriore limite della legge che da una parte premia due volte (per i contributi figurativi) e dall'altra penalizza chi è stato costretto a emigrare all'estero.

Aventi diritto e modalità di erogazione del beneficio					
Anni di contribuzione		Somma aggiuntiva	Età =>	Altri requisiti	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi			Reddito 2012 (480,53*13*1,5)	Redditi superiori
Fino a 15	Fino a 18	336 €	64 anni	9.370,34	Somma aggiuntiva = (9.370,34 + somma aggiuntiva – reddito)
>di 15 e fino a 25	>di 18 e fino a 28	420 €			
>di 25	>di 28	504 €			

- La somma aggiuntiva **non costituisce reddito** né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui

all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. E quest'area franca sembra un'ulteriore novità della legge, fonte di complicazioni inutili quando si dovrebbe tendere a una radicale semplificazione del sistema.

Per meglio evidenziare alcuni effetti, a mio avviso critici, della norma riporto i dati del Servizio Statistico dell'INPS relativi al 2011.

CATEGORIA	Numero	%	Importo annuo della quattordicesima (milioni di euro)	%	Importo medio mensile della quattordicesima
Vecchiaia	1.776.675	66,7	729,6	70,1	410,63
Invalità	346.372	13,0	123,5	11,9	356,56
Superstite	539.040	20,3	187,1	18,0	347,18
Totale	2.662.087	100,0	1.040,2	100,0	390,75

La tabella dimostra, non tanto nel numero delle quattordicesime che va letto in rapporto al numero dei pensionati, quanto nell'importo medio mensile relativo alle diverse categorie di pensioni che hanno un minore beneficio i titolari di assegni di invalidità e di pensioni di inabilità che più avrebbero bisogno di sostegno.

Partendo da tale considerazione, dalla distribuzione territoriale, rappresentata nel successivo diagramma, emerge che la quattordicesima penalizza l'area del mezzogiorno, interessata soprattutto da pensioni di invalidità.

Quattordicesime erogate nel 2011 distinte per categoria e zona geografica

CATEGORIA	Nord		Centro		Sud e Isole		Totale
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero
Vecchiaia	869.888	49,0	349.933	19,7	556.854	31,3	1.776.675
Invalità	80.881	23,4	70.177	20,3	195.314	56,4	346.372
Superstite	208.158	38,6	97.783	18,1	233.099	43,2	539.040
Totale	1.158.927	43,5	517.893	19,5	985.267	37,0	2.662.087

Fonte: INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

❖ Il pasticcio dell'INPS

In questi giorni si fa un gran parlare delle lettere inviate dall'INPS a circa 200.000 (il numero non è ufficiale) pensionati nelle quali si preannunzia che la quattordicesima pagata nel luglio 2009 non era in tutto o in parte dovuta. Si annuncia, inoltre, che le somme saranno recuperate in 12 rate direttamente sulla pensione (ora sembra che le rate diventeranno 24 dopo il clamore suscitato dall'iniziativa).

Il presidente dell'INPS si è premurato di andare in televisione a spiegare che l'INPS ha attuato una legge ottima ma che il problema sta nel fatto che ha dovuto erogare le somme in argomento sulla base del reddito presunto. Una volta, poi, accertato il reddito consolidato si è trovata nella necessità di rivedere i provvedimenti assunti in tutti quei casi in cui il reddito consolidato superava la soglia stabilita dalla legge.

In altri approfondimenti è emerso che l'INPS ha anche chiesto ai pensionati la dichiarazione dei loro redditi e che questi li hanno forniti, tramite i CAF (in gran parte) o tramite i commercialisti abilitati, in modo definito "errato".

Ovviamente si è innalzato il solito polverone in aperti dibattiti. In uno di questi, un ex dirigente INPS si è premurato di difendere l'operato dell'INPS, i CAF e i pensionati affermando che la colpa non è di nessuno perché il problema starebbe "in re ipsa".

Queste argomentazioni non convincono del tutto, infatti la semplice constatazione che l'INPS interviene dopo tre anni dovrebbe porre qualche interrogativo sia sulle eventuali responsabilità, sia sulla recuperabilità delle somme non dovute.

❖ **Le responsabilità**

La prima domanda alla quale rispondere è la seguente: la legge 14/2009 impone all'Agenzia delle Entrate di trasmettere all'INPS i dati delle dichiarazioni reddituali. Orbene, se nella lettera dell'INPS ai pensionati si evidenzia che in alcuni casi sono stati influenti addirittura i redditi del 2008, come mai queste comunicazioni sono

arrivate all'INPS così in ritardo? Oppure è stata l'inps a elaborarle in ritardo?

La seconda riflessione va fatta sulla qualità del servizio fornito all'INPS dai CAF e, in piccola parte, dai Commercialisti abilitati per la raccolta e la trasmissione delle annuali dichiarazioni reddituali. campagne.

Nelle convenzioni stipulate dall'INPS si distingue tra dichiarazione reddituale autocertificata dal pensionato e dichiarazione reddituale asseverata, ovvero controllata dal CAF o Commercialista. Quest'ultima tipologia di dichiarazioni prevede un compenso doppio rispetto alla prima. Ne discende che un'alta percentuale di dichiarazione è asseverata dai CAF.

Se così stanno le cose, come mai i CAF (il gran numero delle dichiarazioni è gestito dai CAF) non si sono accorti degli "errori", o meglio delle omissioni, dei pensionati?

Per quale motivo l'INPS paga il doppio le dichiarazioni asseverate se poi non si concretizzano in un valore aggiunto concreto?

E una volta rilevate le dichiarazioni "errate", l'INPS ha provveduto a sanzionare i CAF per la scadente qualità del servizio?

Per questi motivi non mi convince la tesi di chi sostiene che i CAF siano esenti da responsabilità in quest'operazione. Soprattutto dubito che l'esternalizzazione del servizio abbia ricadute veramente positive per le casse dello Stato.

❖ **Responsabilità specifica dell'INPS**

L'INPS sostiene che è intervenuta in ritardo perché ha dovuto attendere l'invio dei redditi consolidati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

E' proprio così? Oppure l'INPS era già a conoscenza di gran parte dei redditi?

Proviamo a ipotizzare quali redditi potrebbe avere un anziano pensionato:

- altra pensione erogata dall'INPS, quindi già conosciuta;
- altra pensione erogata da altro Ente, anche questa a conoscenza dell'INPS che gestisce l'archivio nazionale di tutti i pensionati;
- pensione di Organismo estero, almeno (e sono la gran parte delle pensioni) per i Paesi convenzionati l'INPS conosce il pro rata estero, anche se non aggiornato. Tuttavia la semplice esistenza della pensione estera era sufficiente per rilevarne l'omissione nella dichiarazione reddituale;
- redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, tutti presenti negli archivi contributivi INPS;
- redditi da fabbricati o terreni, questi dovevano essere riscontrati dai CAF in tutte le dichiarazioni asseverate.

E' importante rilevare ancora che l'INPS riceve le dichiarazioni reddituali per i conguagli IRPEF, che poteva incrociare con le dichiarazioni infedeli o errate dei pensionati.

Quindi stupisce, lascia perplessi che un Istituto che vanta uno dei più importanti e avanzati sistemi informatici non abbia provveduto a incrociare i dati in proprio possesso, con conseguenze che vanno ben oltre il caso in argomento, se è vero che l'INPS vanta oltre 3 miliardi e mezzo di crediti per prestazioni non dovute.

Se l'INPS avesse utilizzati i dati in suo possesso in alcuni casi non avrebbe erogato la quattordicesima, in altri sarebbe potuta intervenire molto prima di tre anni. Tempo assolutamente inaccettabile per la certezza dei diritti.

❖ **Recuperabilità delle somme pagate indebitamente.**

Il recupero delle somme indebite delle pensioni è disciplinato dall'art. 13 della legge 421/91³. Sostanzialmente la norma, al comma uno, prevede che l'indebito è irrecuperabile se:

³ Art. 13 legge 421/91

- discende da un provvedimento formale e definitivo, comunicato all'interessato;
- il provvedimento sia viziato da errore imputabile all'Ente, salvo dolo dell'interessato;
- l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non rilevano se già conosciuti dall'Ente.

Secondo la stessa INPS *"la disposizione in esame si applica anche nel caso in cui l'errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall'Istituto"* (circ. 31/2006).

Al secondo comma, infine, la norma dispone che **l'INPS ogni anno deve provvedere alla verifica dei redditi** incidenti sulle pensioni legate al reddito e deve provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza.

Il termine indicato al citato comma 2 è da considerare il limite invalicabile entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate (in merito vedasi anche sentenza Corte Costituzionale n. 166/96).

Pertanto, nei casi di **redditi non conosciuti** l'INPS procede annualmente alla richiesta delle dichiarazioni reddituali al fine di verificare le situazioni non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni.

1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Qualora sia accertato un indebito pensionistico, l'INPS deve procedere al recupero delle somme indebite solo se **la notifica dell'indebito avvenga entro l'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato.

Ove la notifica dell'indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebito deve essere sanato, ossia abbandonato dall'INPS.

Da quanto detto ne consegue che se l'INPS è a conoscenza dei redditi che incidono sul diritto e la misura della pensione, **può procedere al recupero degli indebiti pensionistici, purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l'anno successivo** a quello in cui ne viene a conoscenza (Circ. INPS n. 31/2006).

Per quanto concerne le modalità di recupero trova le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modifiche che prevede quanto segue:

- l'ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato a un quinto dell'importo della prestazione medesima (comma 1);
- **il recupero** sulle prestazioni pensionistiche a carico dell'AGO, **deve far salvo in ogni caso l'importo corrispondente al trattamento minimo** (comma 2);
- le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo dell'interessato (comma 3).⁴

Nel quadro della normativa di riferimento e in base alle considerazioni fatte sulla conoscenza di talune situazioni reddituali da parte dell'INPS a mio avviso, almeno in linea generale, si

⁴ Art. 69, legge 153/69

possono avanzare dubbi sulla recuperabilità delle somme di quattordicesima non dovute dopo tre anni, e in particolare nei casi in cui l'INPS era in possesso di tutti gli elementi per determinarne il diritto e l'esatto ammontare.

Un'ultima riflessione. Non sembra che una normativa così complessa e stratificata, quale quella previdenziale, possa essere gestita con operazioni di massa che prestano il fianco a errori e connessi disagi per i pensionati, ma anche a sicuro contenzioso.

Non può essere sottaciuto nemmeno che la gestione dei fenomeni di massa difficilmente raggiunge un elevato livello qualitativo anche sotto il profilo di un'oculata gestione della cosa pubblica, basti considerare che nel caso di specie nel messaggio indirizzato alle Sedi non si fa alcun riferimento al recupero delle quattordicesime erogate a pensionati nel 2009 e purtroppo deceduti negli anni successivi. Infatti tali indebiti, se recuperabili, andrebbero notificati agli eredi. Possibile che in una platea di 200.000 persone anziane in tre anni non ci siano migliaia di deceduti? Oppure non sono state prese in considerazione le pensioni non più in essere alla data dell'operazione di ricalcolo?

Ettore Vita

Si riporta la lettera ai pensionati e il messaggio alle Sedi.

Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Per pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Gentile Signore/a,
nel corso del 2009 le è stata corrisposta la somma aggiuntiva prevista dalla legge 127/2007 (la cosiddetta quattordicesima).
Tale importo – come già le avevamo comunicato nel corso del 2009 – era stato determinato in via provvisoria, in attesa delle necessarie verifiche reddituali.
Dall'analisi dei suoi redditi personali relativi all'anno 2009 (ovvero 2008 qualora la Sua pensione sia stata liquidata nel corso dell'anno 2009), è risultato che le è stata corrisposta la somma di euro xxx,xx, non dovuta.
Siamo pertanto costretti a provvedere al recupero di questo importo mediante trattenute mensili sulla sua pensione, a partire dal mese di novembre 2012, per complessive 12 rate.
Cordiali saluti
Il direttore

Messaggio n. 14843 del 13 settembre 2012

DIREZIONE CENTRALE

PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI

DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Oggetto: Verifica relativa alla somma aggiuntiva di cui all'art. 5, commi da 1 a 4 della legge 3 agosto 2007, n. 127 (cosiddetta quattordicesima) erogata nell'anno 2009.

Nel corso del mese di giugno 2012 è stata effettuata la verifica reddituale dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui all'art. 5, commi da 1 a 4 della legge 3 agosto 2007, n. 127 (cosiddetta quattordicesima) erogata nell'anno 2009.

La verifica in argomento ha riguardato le pensioni, in essere al momento della lavorazione, i cui titolari avevano usufruito della 14.a mensilità nell'anno 2009.

Con l'elaborazione è stato effettuato il confronto fra l'importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l'importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2009 ovvero del 2008 in applicazione dell'art. 35 della L. 14/2009 per le pensioni con liquidazione nel corso del 2009.

La lavorazione, memorizzata nel campo movimentazione GP1 del data base delle pensioni con la dicitura QA- Somma aggiuntiva pensioni basse, ha comportato la revoca della prestazione, nel caso di superamento dei limiti reddituali e il conguaglio, a debito del pensionato, nel caso in cui il reddito dichiarato abbia comportato la rideterminazione dell'importo a suo tempo erogato.

Il recupero dell'intera somma aggiuntiva, ovvero del maggior importo corrisposto viene effettuato a partire dalla rata di novembre 2012, in 12 rate mensili.

Agli interessati viene inviata la comunicazione che si riporta in allegato 1.

IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE

PENSIONI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

Uselli Blandamura